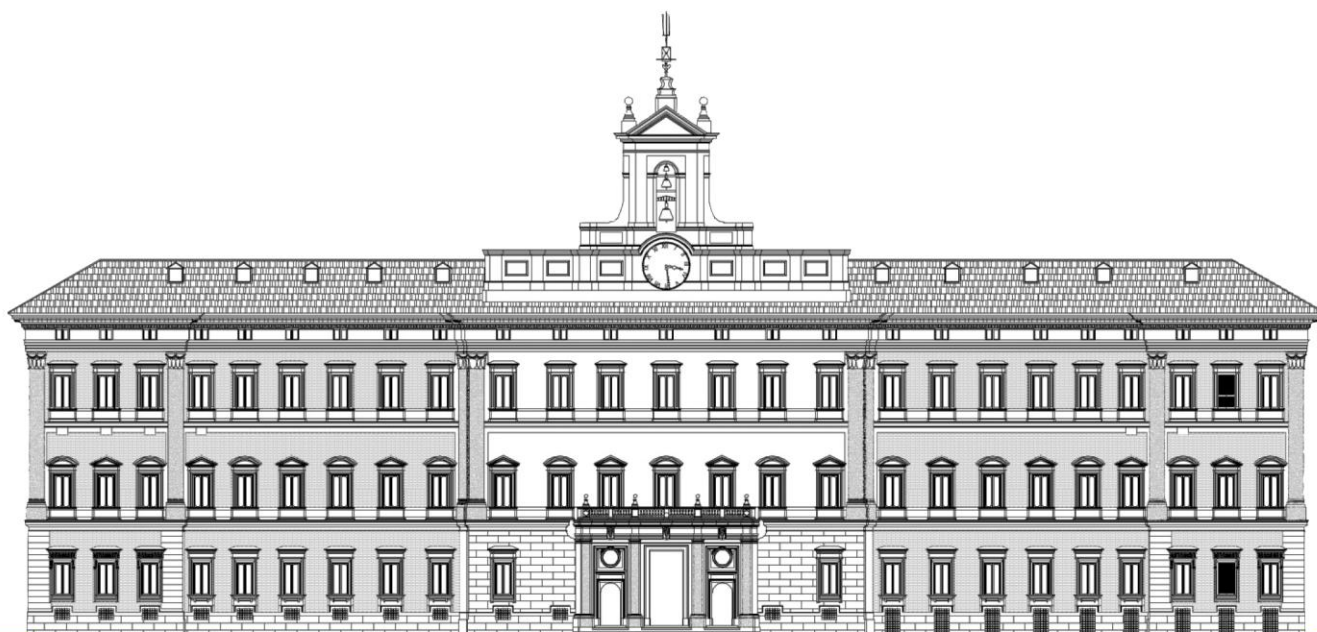




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 2850

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026

N. 487 – 19 giugno 2026



# Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

## Verifica delle quantificazioni

A.C. 2850

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di  
coproduzione cinematografica tra il Governo della  
Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica  
Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2  
febbraio 2026

N. 487 – 19 giugno 2026

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

#### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

#### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## INDICE

|                                                                                                                                                                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>PREMESSA.....</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>- 3 -</b> |
| <b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>                                                                                                                                                                          | <b>- 4 -</b> |
| ARTICOLI 1-4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA .....                                                                                                                                                                  | - 4 -        |
| ARTICOLI 1-19 DELL'ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, CON ALLEGATO, FATTO A PECHINO IL 2 FEBBRAIO 2026 ..... | - 5 -        |



### **Informazioni sul provvedimento**

---

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.C.</b>                                    | <b>2850</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Titolo:</b>                                 | <b>Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026</b> |
| <b>Iniziativa:</b>                             | governativa                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Iter al Senato:</b>                         | no                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Relazione tecnica (RT):</b>                 | presente                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Relatrice per la Commissione di merito:</b> | Marrocco (FI-PPE)                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Commissione competente:</b>                 | III (Affari esteri)                                                                                                                                                                                                            |

---

### **PREMESSA**

Il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa (C. 2850), ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il disegno di legge di ratifica è stato assegnato in sede referente alla III Commissione (Affari esteri) e trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri (28 aprile 2026)<sup>1</sup>. Esso è costituito da 4 articoli e reca all'articolo 3 una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero disegno di legge.

L'Accordo, di cui si dispone la ratifica, si compone complessivamente di 19 articoli e di un Allegato.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

Come ricorda l'analisi tecnico normativa, Italia e Cina risultano firmatari di un precedente Accordo bilaterale di coproduzione cinematografica, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, entrato in vigore il 17 aprile 2013<sup>2</sup>, che ha perso d'efficacia il 17 aprile 2021 in base a quanto previsto dall'articolo 17 dell'Accordo medesimo.

---

<sup>1</sup> Cfr. Seduta della III Commissione del 28 aprile 2026.

<sup>2</sup> La legge n. 173 del 2012 ne ha autorizzato la ratifica e l'ordine di esecuzione.

Ai sensi di tale disposizione infatti, la durata dell'Accordo era prevista di 5 anni con un rinnovo tacito di un unico periodo di tre anni (totale durata: 8 anni).

Con riguardo ai profili finanziari di tale Accordo, si fa presente che nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo aveva presentato una Nota<sup>3</sup> con la quale affermava l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### **ARTICOLI 1-4 del disegno di legge di ratifica**

**Le norme** del disegno di legge in esame hanno ad oggetto la ratifica dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026 (articolo 1), il relativo ordine di esecuzione (articolo 2) e la data di entrata in vigore del provvedimento (articolo 4). È, altresì, contenuta una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, secondo la quale le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 3).

La **relazione tecnica** non considera le norme.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2) e la data di entrata in vigore del provvedimento (articolo 4) ed è corredato da una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento (articolo 3).

Al riguardo, non si formulano osservazioni.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che l'articolo 3 del disegno di legge reca una clausola di invarianza riferita al complesso del provvedimento, ai sensi della quale le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane,

---

<sup>3</sup> Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Nota prot. N. 93906 del 10 novembre 2010.

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

**ARTICOLI 1-19 dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026**

Le norme recano talune definizioni<sup>4</sup> (articolo 1), individuano le autorità competenti responsabili dell'applicazione dell'Accordo – per l'Italia il Ministero della Cultura - Direzione generale Cinema e audiovisivo – (articolo 2), disciplinano la realizzazione e la diffusione delle coproduzioni cinematografiche<sup>5</sup> (articoli 5, 6, 10, 11 e 16), nonché l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo medesimo<sup>6</sup> (articolo 19) e richiamano gli obblighi delle Parti derivanti dal diritto internazionale<sup>7</sup> e quelli concernenti protezione dei dati personali (articolo 17).

Inoltre, nel quadro delle disposizioni concernenti il riconoscimento di una coproduzione cinematografica, è previsto che le coproduzioni che vengano approvate e realizzate in attuazione dell'Accordo siano equiparate alle opere nazionali, in modo tale che sia conferito alle stesse il godimento dei benefici riconosciuti dalle legislazioni delle rispettive Parti alle opere nazionali. Tali benefici spettano esclusivamente al coproduttore del Paese che li concede. Con particolare riferimento alla procedura per il riconoscimento di una coproduzione cinematografica quale opera nazionale, è stabilito che l'acquisizione di tale riconoscimento sia subordinata all'approvazione da parte delle autorità competenti di un'apposita istanza presentata dai coproduttori (articolo 3), conformemente alle disposizioni contenute nell'Allegato<sup>8</sup> all'Accordo in esame (articolo 4).

---

<sup>4</sup> Di coproduzione e di coproduttore.

<sup>5</sup> Vengono individuati sulla base della nazionalità, gli autori, le figure tecnico-artistiche e gli altri lavoratori autorizzati a partecipare alla realizzazione delle coproduzioni (articolo 5). Sono, inoltre, disciplinate le modalità per: effettuare le riprese cinematografiche (articolo 6), identificare le forme di diffusione di ciascuna coproduzione (articolo 10), presentare le coproduzioni ai Festival internazionali (articolo 11) e autorizzare la proiezione in pubblico delle stesse (articolo 16).

<sup>6</sup> Con particolare riferimento alla durata, è previsto che l'Accordo rimanga in vigore per un periodo di 5 anni, automaticamente rinnovabile per un ulteriore periodo di 5 anni a meno che una delle Parti non notifichi all'altra la propria intenzione di recedervi. In caso di risoluzione dell'Accordo, le disposizioni dello stesso continuano ad applicarsi alle coproduzioni cinematografiche che abbiano già ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 3 dello stesso Accordo e a quelle per le quali, al momento della risoluzione dell'Accordo, è stata già presentata istanza di riconoscimento.

<sup>7</sup> Per quanto riguarda l'Italia, gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

<sup>8</sup> L'Allegato all'Accordo contiene norme di procedura concernenti la forma e il contenuto dell'istanza volta al riconoscimento della coproduzione cinematografica di cui all'articolo 3 dell'Accordo medesimo.

Quanto ad ulteriori aspetti riguardanti le coproduzioni in argomento, le norme dispongono che:

- l'apporto finanziario dei coproduttori di ciascun Paese non può essere inferiore al 20 per cento e non superiore all'80 per cento della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori di ciascuna coproduzione<sup>9</sup> (articolo 7);
- ciascun coproduttore è comproprietario, in proporzione al proprio apporto finanziario, del *master* originale e dei diritti patrimoniali che ne conseguono<sup>10</sup> (articolo 8);
- le Parti agevolano il personale tecnico ed artistico che partecipa alle coproduzioni a entrare e risiedere nel proprio territorio ai fini della realizzazione della coproduzione e facilitano l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla realizzazione ed alla commercializzazione delle coproduzioni nel quadro dell'Accordo in esame<sup>11</sup> (articolo 9);
- le clausole dei contratti di coproduzione cinematografica, conclusi tra coproduttori delle Parti, che prevedono la ripartizione dei mercati e dei proventi tra i medesimi, devono essere approvate dalle Autorità competenti. Tale ripartizione deve essere proporzionale all'apporto finanziario totale di ciascun coproduttore e costituita dalla condivisione dei ricavi o di mercati o dalla combinazione di entrambi (articolo 12);
- nel caso in cui una coproduzione venga esportata in un Paese terzo che impone restrizioni all'importazione di coproduzioni cinematografiche, essa sarà attribuita in base al contingente del Paese del coproduttore maggioritario, oppure (qualora la partecipazione finanziaria sia paritaria) del Paese del coproduttore che offre maggiori possibilità di esportazione, ovvero (qualora sorgano difficoltà nell'applicazione dei precedenti criteri) del Paese di cui il regista è cittadino (articolo 13);
- nell'ambito di eventuali coproduzioni multilaterali, l'apporto finanziario dei coproduttori di ciascun Paese non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 70 per cento della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori<sup>12</sup> (articolo 14);
- le Autorità competenti esaminano e vigilano sull'applicazione dell'Accordo adoperandosi a risolvere ogni problema derivanti dalla medesima (articolo 15);
- le controversie riguardanti l'interpretazione e l'attuazione dell'Accordo è risolta in via amichevole mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti (articolo 18).

---

<sup>9</sup> Sono ammesse deroghe a tale disciplina, previa approvazione congiunta scritta delle Autorità competenti a condizione che l'apporto finanziario minoritario di ciascun coproduttore non sia inferiore al 10 per cento della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori.

<sup>10</sup> Sono, altresì, individuati i laboratori per effettuarne il deposito e le versioni linguistiche delle coproduzioni.

<sup>11</sup> Nel rispetto della normativa in vigore in ciascuna delle Parti, nonché per quanto riguarda l'Italia, del diritto dell'Unione europea.

<sup>12</sup> Se i coproduttori di terzi Paesi sono composti da due o più imprese, l'apporto finanziario di ogni singola impresa non può essere inferiore al 5 per cento della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori.

La **relazione tecnica** riferisce che la promozione all'estero della cinematografia italiana rientra tra i compiti istituzionali attinenti al "cinema" del Governo italiano e, nell'attuazione di tale compito, la cooperazione cinematografica con la Cina, contribuisce a sviluppare le relazioni culturali tra i due Paesi, con significativi risvolti economici. Infatti, tra le "Funzioni statali" finalizzate alla promozione del cinema italiano all'estero previste dalla legge n. 220 del 2016, vi è, in particolare, "l'attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva"<sup>13</sup>.

Con riferimento all'articolo 3 (riconoscimento di una coproduzione cinematografica), la relazione tecnica evidenzia che l'equiparazione delle coproduzioni che vengono approvate e realizzate in attuazione dell'Accordo alle opere nazionali potrà beneficiare dei vantaggi, anche con riguardo al regime di tassazione e ad eventuali contributi specifici, che vengono concessi ai film nazionali da ciascuna delle Parti. Tali benefici spettano esclusivamente al coproduttore del Paese che li concede, pertanto solo il coproduttore italiano avrà titolo a godere dei benefici accordati in Italia, al pari delle produzioni nazionali. Il riconoscimento di tali benefici non è automatico in quanto consegue soltanto all'esito della procedura di valutazione descritta al successivo articolo 4 dell'Accordo e nelle "*Norme di procedura*" di cui al relativo Allegato. La valutazione delle istanze dei coproduttori e la verifica della conformità delle stesse alle disposizioni dell'Accordo e alla normativa nazionale sono effettuate dalle Autorità competenti individuate all'articolo 1 e rientrano, per la parte italiana, nella competenza del Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema ed Audiovisivo, che provvede con le risorse umane e strumentali già a disposizione e con le risorse finanziarie già stanziare a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 8 (proprietà e lingue), la relazione tecnica riferisce che le previsioni concernenti la comproprietà del *master* originale della coproduzione realizzata, in proporzione al proprio contributo finanziario, l'individuazione dei laboratori per effettuarne il deposito e le versioni linguistiche hanno carattere procedurale e non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Quanto all'articolo 9 (agevolazioni), la relazione tecnica rileva che le agevolazioni ivi disciplinate, già previste in analoghi Accordi internazionali in materia al fine di incoraggiare la realizzazione delle coproduzioni, sono riconosciute nel rispetto della legislazione nazionale e delle relative dotazioni anche finanziarie per l'Italia, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea.

Con riguardo all'articolo 15 (controllo e vigilanza), la relazione tecnica evidenzia che l'Accordo non prevede l'istituzione di una "Commissione Mista" e, dunque, la necessità di stanziare specifici fondi a copertura di eventuali oneri di missione. La supervisione e la

---

<sup>13</sup> Articolo 10, comma 1, lettera c).

vigilanza sull'attuazione dell'Accordo viene svolta dalle rispettive Autorità competenti con le risorse umane e strumentali già a disposizione e con le risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alle rimanenti disposizioni, la relazione tecnica si limita a richiamarne succintamente il contenuto.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026 – oltre a recare talune definizioni (articolo 1), individuare le autorità competenti responsabili dell'applicazione dell'Accordo (articolo 2), disciplinare la realizzazione e la diffusione delle coproduzioni cinematografiche (articoli 5, 6, 10, 11 e 16), nonché l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo medesimo (articolo 19), nel rispetto degli obblighi delle Parti derivanti dal diritto internazionale e di quelli relativi alla protezione dei dati personali (articolo 17) – equiparano le coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo alle opere nazionali con l'ammissione a fruire dei benefici previsti dalle legislazioni delle rispettive Parti in favore delle opere nazionali, che spettano esclusivamente al coproduttore del Paese che li concede (articolo 3), definendone altresì la procedura (articolo 4). Inoltre, le norme definiscono le condizioni: degli apporti finanziari dei coproduttori (articolo 7), della proprietà del *master* originale della coproduzione realizzata (articolo 8), delle agevolazioni relative all'ingresso dello staff ed all'importazione ed esportazione temporanea delle attrezzature necessarie alla realizzazione e commercializzazione delle coproduzioni (articolo 9), della ripartizione dei mercati e dei proventi (articolo 12), dell'esportazione delle opere coprodotte (articolo 13), delle coproduzioni multilaterali (articolo 14), della vigilanza sull'applicazione dell'Accordo (articolo 15), nonché della risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sull'interpretazione e applicazione dell'Accordo stesso (articolo 18).

La relazione tecnica, con riferimento all'articolo 3, evidenzia che l'equiparazione delle coproduzioni potrà beneficiare dei vantaggi, anche con riguardo al regime di tassazione e ad eventuali contributi specifici, che vengono concessi ai film nazionali da ciascuna delle Parti, peraltro conseguibili soltanto all'esito della procedura di cui all'articolo 4. Tali benefici spettano

esclusivamente al coproduttore del Paese che li concede, pertanto solo il coproduttore italiano avrà titolo a godere dei benefici accordati in Italia, al pari delle produzioni nazionali. La valutazione delle istanze dei coproduttori e la verifica della conformità delle stesse alle disposizioni dell'Accordo e alla normativa nazionale sono effettuate dall'Autorità competente che, per la parte italiana, è individuata nel Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema ed Audiovisivo, che provvede con le risorse umane e strumentali già a disposizione e con le risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In proposito, a titolo esemplificativo, si rammenta che, con riguardo all'articolo 3 di pari oggetto dell'Accordo Italia-Repubblica dominicana (C. 912, ora legge n. 80 del 2023), il rappresentante del Governo ha evidenziato che "all'equiparazione delle coproduzioni alle produzioni nazionali, ai fini del riconoscimento dei previsti benefici [...] si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per le medesime finalità [...]".<sup>14</sup>

Per quanto concerne l'articolo 8, la relazione tecnica riferisce che le previsioni concernenti la proprietà del *master* originale della coproduzione realizzata, l'individuazione dei laboratori per effettuarne il deposito e le versioni linguistiche hanno carattere procedurale e non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Quanto all'articolo 9, la relazione tecnica rileva che le agevolazioni ivi disciplinate, già previste in analoghi Accordi internazionali in materia al fine di incoraggiare la realizzazione delle coproduzioni, sono riconosciute nel rispetto della legislazione nazionale e delle relative dotazioni anche finanziarie per l'Italia.

Al riguardo, si rammenta che l'Accordo appena richiamato tra Italia e Repubblica dominicana contiene, all'articolo 8, una disposizione di analogo contenuto alla quale non sono stati ascritti, a suo tempo, oneri a carico della finanza pubblica<sup>15</sup>.

Infine, con riguardo all'articolo 15, la relazione tecnica evidenzia che la supervisione e la vigilanza sull'attuazione dell'Accordo viene svolta dalle rispettive Autorità competenti con le risorse umane e strumentali già a disposizione e con le risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

<sup>14</sup> Cfr. resoconto della seduta della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) del 22 marzo 2023.

<sup>15</sup> Cfr. relazione tecnica a corredo dell'AS 1377 della XVIII Legislatura.

Al riguardo, non si formulano osservazioni poiché, da un lato, la relazione tecnica fornisce elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria dell'Accordo, nel rispetto della clausola di invarianza cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica; dall'altro, l'articolo 3 dell'Accordo, che ammette, al sussistere dei presupposti ivi indicati, le coproduzioni italo-cinesi ai benefici previsti dalla legislazione nazionale, anche con riferimento al regime di tassazione e ad eventuali contributi specifici, che spettano esclusivamente al coproduttore del Paese che li concede, riproduce una disposizione consueta negli Accordi internazionali di analogo contenuto, alla quale non sono stati costantemente ascritti effetti dal punto di vista finanziario.